

I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA

Rivista semestrale diretta da IGNAZIO VOLPICELLI

Comitato editoriale:

Carlo Cappa, Marco Antonio D'Arcangeli, Marc Foglia, Viviana La Rosa, Donatella Palomba, Anselmo Roberto Paolone, Teodora Pezzano, Roberta Piazza, Stefano Salmeri, Alessandro Sanzo, Nicola Siciliani de Cumis, Giuseppe Spadafora, Ignazio Volpicelli, Elena Zizioli

Comitato scientifico:

Gaetano Bonetta, Wilhelm Büttemeyer, Florencio V. Castro, Hervé A. Cavallera, Robert Cowen, Margarete Durst, Rosella Frasca, Mario Gennari, Antonio Luzón, Francesco Mattei, Michel Ostenc, Lucio Pagnoncelli, Luciano Pazzaglia, Miguel A. Pereyra, Maria S. Tomarchio

Prezzo abbonamento 2016: Italia 52,00 - Estero 57,00 + 15,50 s.p. e bancarie
Per abbonamenti, fascicoli separati, richiesta pubblicità indirizzare a:

EDITORIALE ANICIA S.r.l. - Via San Francesco a Ripa n. 67 - 00153 Roma
(IBAN: IT82Q0200805319000104232094) - Tel. 06/5894742 (anche Fax)

Il fascicolo non recapitato dovrà essere reclamato entro un mese dalla ricezione del fascicolo successivo. I manoscritti, i libri per recensione, le richieste di cambio debbono essere indirizzati alla Direzione de:

«I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA» Via Corsini n. 12 - 00165 ROMA

La direzione de «I Problemi della Pedagogia» esaminerà soltanto i contributi originali non ancora pubblicati o in via di pubblicazione. I contributi da pubblicare vanno inviati al seguente indirizzo: problemidellapedagogia@gmail.com

I contributi pubblicati sono sottoposti a procedimento di revisione conforme alle norme ISI.

I Problemi della Pedagogia è una rivista scientifica che adotta il codice etico delle pubblicazioni elaborato dal Committee on Publication Ethics (COPE): *Best Practice Guidelines for Journal Editors*.

SUPPLEMENTO

Anno LXII *Luglio/Dicembre 2016, n. 2*

SOMMARIO

A. FABIANO, <i>La formazione "digitale" dell'insegnante nella prospettiva di una didattica inclusiva</i>	p. 3
A. FABIANO, <i>La scuola digitale. Per una educazione alla complessità e al senso di comunità</i>	p. 17

C. DE LUCA, <i>Libertà di insegnamento e comunità scolastica. Riflessioni pedagogico-giuridiche</i>	p. 29
C. DE LUCA, <i>Questioni pedagogico-didattiche e giuridiche per una efficace professionalità docente</i>	p. 39
F. MILITO, <i>Apprendimento e competenze: una relazione in continua ridefinizione</i>	p. 47
G. SPADAFORA, <i>Nuove frontiere dell'epistemologia e della didattica</i>	p. 63
M. FERRARI, <i>Il paradigma reticolare: educazione e tecnologia nella smart city</i>	p. 89
R. MARZULLO, <i>La devianza e la marginalità nelle periferie urbane: il recupero educativo per una giustizia a misura di minore</i>	p. 103
R. MARZULLO, <i>L'âge des Lumières e il sogno di una giustizia contro "l'inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini"</i>	p. 141
S. COSTANZO, <i>Il disagio e la malattia mentale tra prevenzione e rieducazione</i>	p. 163
T. PEZZANO, <i>Una interpretazione pedagogica per l'educazione alla cittadinanza</i>	p. 193
V. COSTANTINO, <i>Educazione, teatro, infanzia. Riflessioni sul Programma per un teatro proletario di bambini di Benjamin e Laci</i>	p. 203
V. COSTANTINO, <i>La matrice estetica nel dialogo fra pedagogico e teatrale</i>	p. 221

Hanno collaborato a questo supplemento de «I Problemi della Pedagogia»:
V. COSTANTINO, S. COSTANZO, C. DE LUCA, A. FABIANO, M. FERRARI, R. MARZULLO,
F. MILITO, T. PEZZANO, G. SPADAFORA

Direttore Responsabile: IGNAZIO VOLPICELLI

Autorizzazione del Presidente del Tribunale di Roma n. 4453 del Registro della Stampa 3-2-1955
ISSN: 0032-9347

I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA

Rivista bimestrale diretta da IGNAZIO VOLPICELLI

SUPPLEMENTO

Questioni pedagogico-didattiche e giuridiche per una efficace professionalità docente

Claudio De Luca

Abstract: in questo contributo l'autore tenta di analizzare, alla luce della normativa vigente, alcune questioni pedagogico-didattiche e giuridiche che potrebbero essere importanti, nell'ambito della scuola dell'autonomia, per definire una sua efficace professionalità.

Abstract: in this paper the author tries to analyze, according to the current legislation, some educational and law questions which could be important, in the autonomy school, for an effective teacher skill.

Parole chiave: Didattica, Giuridico, Professionalità docente

Keywords: Didactics, Law, Teacher Profession

Parlare oggi di un profilo pedagogico-didattico e giuridico del docente significa far riferimento all'area delle qualità personali e personologiche e alla vocazione, all'attitudine e alla competenza per essere considerato un docente professionista di buon livello in relazione ai risultati da raggiungere¹.

La funzione e la professionalità educativa sono state oggetto di numerosi interventi normativi.

Dopo che l'art. 395 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. delle leggi sull'istruzione), che riprende l'art. 2 del D.P.R. n. 417/94, aveva precisato la funzione docente, l'art. 26, CCNL 2006-2009, dispone:

1. *La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria.*
2. *La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.*

¹ Cfr. P. Mulè. A cura di, *La Buona Scuola. Questioni pedagogiche e formative*, Pensa-Multimedia, Lecce, 2016.

3. *In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento (...).*

Questa problematica chiarisce un aspetto che spesso la letteratura pedagogica non ha sufficientemente evidenziato; ecco perché ritengo che è fondamentale analizzare attentamente il rapporto tra la dimensione pedagogico-didattica e quella giuridica in una prospettiva di “ibridazione feconda”, che ritengo importante per ipotizzare una teoria pedagogica della scuola che si riannodi alla fondamentale questione dei diritti di cittadinanza².

In questa prospettiva il successivo art. 27 del medesimo CCNL fa invece esplicito riferimento al profilo professionale del docente, che significa definire le sue competenze pedagogico-didattico-giuridiche in tutta la loro complessità mettendo chiaramente in rilievo che questo profilo è costituito da *competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali (e di ricerca, documentazione e valutazione) tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola*³.

Nell'art. 27, in sintesi, si esplicita quanto segue.

Le competenze disciplinari fanno riferimento alla padronanza dei contenuti, dei linguaggi, delle strutture, dei nuclei fondanti delle discipline di insegnamento, tutte qualità necessarie per insegnare.

Le competenze psico-pedagogiche sono quelle necessarie per realizzare una proficua relazione educativa e una positiva comunicazione didattica, e per riconoscere e gestire i problemi tipici delle varie fasi di età, le dina-

² Cfr. C. De Luca, G. Spadafora, *Per una pedagogia dei diritti*, Form@zione, Cosenza, 2013.

³ P. Boccia, *La «buona scuola». Analisi critica e commento della legge n. 107/2015*, Anicia, Roma, 2015.

niche che si sviluppano e i conflitti che nascono all'interno della classe tra gli alunni o tra alunno e insegnante.

Le competenze metodologico-didattiche si esprimono nella capacità di costruire una adeguata metodologia e didattica, centrando la propria azione più sull'apprendimento che sull'insegnamento.

Le competenze organizzativo-relazionali che, nella scuola dell'autonomia, rimandano a un docente non più nella sua dimensione individualistica ma nella sua dimensione comunitaria; un facilitatore e promotore di una serie di rapporti, con gli alunni, gli altri docenti, il personale ATA, le famiglie, le altre realtà educative e/o formative, il mondo del lavoro, le istituzioni che, come la scuola, si occupano di servizi alla persona, in generale nel contesto socio-economico-culturale del territorio.

Il concetto di competenza, quindi, risulta strategico, secondo la *Raccomandazione europea* del 2006, per migliorare la qualità formativa della professionalità docente.

Proprio grazie alla competenza si può considerare il docente non un attore non passivo nella vita della comunità sociale scolastica⁴, ma un professionista della conoscenza che dà un contributo significativo alla costruzione della scuola democratica.

Nella consapevolezza che le prime tre competenze ricordate, quelle disciplinare, psico-pedagogica, metodologico-didattica siano state ampiamente percorse nella riflessione pedagogica e non solo, vorrei soffermare la mia attenzione sulle competenze ricordate per ultime, cioè quelle *organizzativo-relazionali*.

La scuola con l'allentarsi dell'autorevolezza dell'istituzione familiare e di tutte le formazioni sociali ove si sviluppa la personalità dell'individuo, come recita il testo costituzionale all'art. 2, si qualifica ancora un fondamentale presidio di democrazia, freno alla deriva individualistica della società contemporanea⁵. Ciò implica il prendersi cura di allievi che rischiano di non collocarsi mai in positivi contesti di vita reale o soste-

⁴ È fondamentale il concetto di competenza secondo la raccomandazione europea del 2006. Cfr., a questo proposito, P. Perrenoud, *Costruire competenze a partire dalla scuola*, Anicia, Roma, 2004; M. Castoldi, *Valutare le competenze. Percorsi e strumenti*, Carocci, Roma, 2011; R. Trincherò, *Manuale di ricerca educativa*, FrancoAngeli, Milano, 2015.

⁵ Cfr. A. Bellingeri, *Per una pedagogia dell'empatia*, Vita e Pensiero, Milano, 2005; F. Cambi, *La forza delle emozioni: per la cura di sé*, Pacini, Pisa, 2015, G. Spadafora, *L'educazione per la democrazia. Studi su John Dewey*, Anicia, Roma, 2015.

nibile, vittime di insicurezze, anche di origine familiare, “gettati” come sono tra patologiche incertezze dei miti e riti del consumismo e solitudine esistenziale⁶. Privilegiare la cura, come preoccupazione eticamente fondata, ancora più forte *dell'I care*, la famosa frase scritta su un cartello all'ingresso della scuola di Barbiana di Don Lorenzo Milani e che riassume le finalità educative di una scuola orientata alla presa di coscienza civile e sociale, deve oggi caratterizzare fortemente il profilo professionale del docente, chiamato com'è oggi a costruire un ambiente di apprendimento in cui conoscenze, abilità, competenze possano aiutarci a costruire una scuola autenticamente democratica.

Una comunità, un territorio è oggi “competitivo” a livello educativo solo se è caratterizzato da inclusione, solidarietà, responsabilità, partecipazione, qualità sociale della vita, quella che molti hanno semplicisticamente definito come comunità educante. La scuola, come spazio pubblico, non può sottrarsi all'esigenza di curare, per dirla con Gardner, la formazione di menti rispettose ed etiche, ma anche sintetiche e creative⁷.

È fondamentale che nella scuola i fattori valoriali assumano la centralità che meritano.

Ma il profilo giuridico del docente che ci consegna la normativa vigente è funzionale al profilo pedagogico-didattico appena prospettato?

Con la privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, avvenuto per tutto il corso degli anni '90 del secolo passato, il docente della scuola statale è divenuto un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione con contratto di diritto privato e come tale ha diritti e doveri, così come disciplinati anche dal capo I, titolo II del libro V del codice civile, *Del Lavoro*, come ci ricorda l'art. 2, comma 2, del D.lgs 165/2001, T.U. sul pubblico impiego.

Così, il codice civile all'art. 2104, intitolato Diligenza del prestatore di lavoro, recita: 1. *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa (...).* 2. *Deve, inoltre, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.*

⁶ Cfr. U. Galimberti, *L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani*, Feltrinelli, Milano, 2008.

⁷ Cfr. H. Gardner, *Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza*, Feltrinelli, Milano, 2013.

Al successivo art. 2105, intitolato *Obbligo di fedeltà*, si trova riportato: *Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.*

Al di là del linguaggio per così dire produttivistico utilizzato, che si giustificava al tempo dell'adozione del codice civile, siamo nel marzo del 1942, e perché si trattava di disciplinare un rapporto di lavoro di diritto privato e non pubblico, come quello che stiamo analizzando, l'articolo ci consegna un docente/dipendente che ha il dovere di eseguire la propria prestazione educativa e formativa con diligenza rispettando le direttive del datore di lavoro, nel nostro caso Ministero dell'Istruzione, o del suo collaboratore o preposto, nel nostro caso il Dirigente scolastico dell'istituzione in cui il docente presta servizio, docente che deve poi essere fedele, anche fuori orario, all'ente pubblico che lo ha assunto.

Sul piano dei diritti, quelli del lavoratore subordinato/docente sono di natura retributiva personale o di natura sindacale. Il dipendente non avrebbe, quindi, diritto a una sua autonoma realizzazione professionale, dovendo principalmente contribuire ad affermare piuttosto l'interesse del datore di lavoro (art. 2104).

Se così è, occorre affermare che la deriva economicistica e aziendalistica partita dagli anni '90, e tutt'ora ispirante il nostro tempo, avrebbe travolto la funzione e il profilo del docente.

Allora, il docente è, quindi, solo un lavoratore subordinato?

Il problema che si pone a questo punto è se l'insegnante abbia un proprio spazio di autonomia oppure se, come dipendente, debba solo eseguire le direttive del datore di lavoro.

A ben vedere, l'art. 1 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede la libertà di insegnamento sebbene sembri subordinarla alla formazione della personalità degli alunni. In ogni caso contiene parole che appaiono incompatibili con il vincolo della subordinazione nel quale il lavoratore può pretendere di essere tutelato nella dignità ma non di realizzare la sua idea e la sua visione delle cose. *"1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca".*

Anche il CCNL scuola vigente, precisamente nel testo dell'art. 26, comma 2, come si evince dalla precedente lettura, fonda la funzione docente sull'autonomia culturale e professionale dei docenti.

Come si vede il docente è inquadrato in questo contesto come un lavoratore subordinato particolare che deve esprimere liberamente la propria professionalità senza seguire pedissequamente le indicazioni del datore di lavoro circa le modalità con cui svolgere le proprie mansioni. L'amministrazione scolastica dovrebbe anzi impegnarsi a garantire l'autonomia del singolo insegnante.

La libertà di insegnamento si pone, quindi, come limite ai doveri che possono essere richiesti al docente, soprattutto se si pensa all'interpretazione più diffusa della norma contenuta nell'art.33 della Costituzione Italiana, "*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*", che dal riconoscimento di tale libertà fa discendere l'attribuzione di un fondamentale diritto soggettivo al singolo docente, più qualificante e qualificato del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione e all'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proprio per la singolarità del luogo e dei destinatari dell'azione formativa, docente che, in piena autonomia e senza condizionamenti, proprio perché libero, deve poter decidere – sia pure entro i limiti fissati dalla legge (obiettivi generali del sistema di istruzione e indicazioni nazionali e locali) - sia le modalità tecnico didattiche del proprio insegnamento, sia i valori formativi che intende trasmettere ai propri allievi.

Si può dunque tranquillamente affermare che la libertà di insegnamento distingue l'insegnante dagli altri lavoratori subordinati.

Ma forse quello che sostanzia meglio il concetto, che assume una forte e determinante posizione nel contesto del principio dell'autonomia scolastica e che ci consegna un definito paradigma per il docente dell'autonomia, si rinviene nel testo dell'art.1 del Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), che al II comma recita: L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda educativa delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli

obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

In effetti, il rapporto tra la libertà di insegnamento e i processi formativi degli studenti è fondamentale e, dimostra, a fortiori come la questione pedagogico-didattica si leghi in modo decisivo con la conoscenza della complessità delle normativa scolastica. In effetti, non si può porre la questione dell'inclusione didattica e educativa se non la si lega alle tematiche fondamentali della normativa scolastica specialmente nell'ambito della pedagogia e della didattica digitale⁸. Una teoria pedagogica e didattica della scuola, quindi, non può prescindere da questa "ibridazione" feconda con il diritto scolastico. Una epistemologia della scuola dell'autonomia deve essere rifondata in questa direzione per determinare anche un possibile ripensamento della scuola dell'autonomia e del concetto di cittadinanza.

In questa prospettiva l'analisi della professionalità docente si lega in modo organico ad una rivisitazione e ripensamento delle competenze professionali previste dalla normativa in relazione alle questioni fondanti di una pedagogia e di una didattica inclusive.

BIBLIOGRAFIA

- Bellingreri A., *Per una pedagogia dell'empatia*, Vita e Pensiero, Milano, 2005.
- Boccia P., *La «buona scuola». Analisi critica e commento della legge n. 107/2015*, Anicia, Roma, 2015.
- Cambi F., *La forza delle emozioni: per la cura di sé*, Pacini, Pisa, 2015.
- Castoldi M., *Valutare le competenze. Percorsi e strumenti*, Carocci, Roma, 2009.
- De Luca C., Spadafora G., *Per una pedagogia dei diritti*, Form@zione, Cosenza, 2013.
- Fabiano A., *Una didattica digitale per una innovazione tecnologica*, Anicia, Roma, 2015.
- Ferri P., *I nativi digitali*, Mondadori, Milano, 2011.
- Galimberti U., *L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani*, Feltrinelli, Milano, 2008.

⁸ Cfr. M. Pavone, *L'inclusione educativa*, Mondadori, Milano, 2014; Pier Cesare Rivoltella, *Che cos'è un E.A.S. L'idea, il metodo, la didattica*, La Scuola, Brescia, 2013; P. Ferri, *I nativi digitali*, Mondadori, Milano, 2011; A. Fabiano, *Una didattica digitale per una innovazione tecnologica*, Anicia, Roma, 2015.

Gardner H., *Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell'intelligenza*, Feltrinelli, Milano, 2013.

Mulè P. A cura di, *La Buona Scuola. Questioni pedagogiche e formative*, PensaMultimedia, Lecce, 2016.

Pavone M., *L'inclusione educativa*, Mondadori, Milano, 2014.

Perrenoud P., *Costruire competenze a partire dalla scuola*, Anicia, Roma, 2004.

Rivoltella P.C., *Che cos'è un E.A.S. L'idea, il metodo, la didattica*, La Scuola, Brescia, 2013.

Spadafora G., *L'educazione per la democrazia. Studi su John Dewey*, Anicia, Roma, 2015.

Trincherò R., *Manuale di ricerca educativa*, Franco Angeli, Milano, 2015.